



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Via Carmine n. 95 - P.IVA: 00196160881

PEC: protocollo@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it

Provvedimento N. 10 Del 21/04/2026

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:	Prevenzione sul rischio di incendi sui fuochi controllati in agricoltura nel territorio comunale e combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola. Disposizioni in materia di manutenzione e pulizia dei lotti liberi
----------	---

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Visti:

- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- l'art. 15 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 – "Rafforzamento delle misure antincendio";
- il Decreto Assessoriale n. 26/GAB del 02/04/2024 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, relativo alle disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1.;
- la Circolare n. 34283 del 10/04/24 dell'Ass.to dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dip.to Regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
- il Regolamento di igiene approvato con consiliare n. 12 del 30.3.2006;
- il Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura (art 40 e. 4 bis L.R. 06.04.1996 n° 16 e ss.mm.ii.), approvato con consiliare n. 5 del 22/01/2007;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale;
- il D.L.vo n. 152 del 03/04/2006, recante norme in materia ambientale;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e di disporre controlli più incisivi da parte delle forze dell'ordine, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private, per gli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono erbacce e materiali depositati in maniera incontrollata, anche costituenti rifiuto;

Considerata la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Locale e dell'Ufficio di Protezione Civile di questo Ente per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

Considerato che le condizioni climatiche del periodo e la vegetazione spontanea secca presente nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

Che le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni;

Che l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permette l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'insacco di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;

Considerato altresì che:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;

- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D.lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente sequenza: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

- l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e che il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;

- l'art. 185 del T.U. ambientale, D.lgs. n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti, ma potrebbero essere ivi utilizzati, non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;

- altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero dei rifiuti;

- l'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11/8/2014 n. 116, inserisce all'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6, il seguente comma:

«6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, c. 1, lettera F, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Vista la propria precedente ordinanza n. 06 del 10/04/2025, avente pari oggetto;

ORDINA

1) alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia:

- i boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
- i terreni, anche quando recintati, e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- i giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi;
- i terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e vicinali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco lungo il perimetro dell'area interessata di adeguata larghezza in funzione della ortografia e comunque non inferiore a mt. 15.

La realizzazione e l'efficienza delle fasce frangi fuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 maggio 2026.

Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell'andamento climatico dell'anno in corso, dell'altimetria e dell'orografia del territorio, da parte del servizio ispettorato dipartimentale delle foreste competente. La proroga deve essere richiesta per iscritto e contenere cartografia 1:10.000 con l'indicazione della zona oggetto dell'intervento;

2) ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti ed ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 35;
- alla immediata rimozione, a propria cura, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc.

Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento;

3) a partire dal 1° giugno 2026 e fino al 31 ottobre 2026, è sempre vietato:

- dare fuoco alle stoppie ed alle erbacce;
- lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- usare motori, fornelli e simili che producono faville o braci nei boschi o terreni cespugliati;
- compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
- bruciare residui provenienti dal ciclo di lavorazione agricola;
- è altresì vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all'aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri duecento dai loro margini esterni;

4) nel restante periodo:

a) è consentita, ad una distanza non inferiore ai metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre mc. (metri cubi) per ettaro di **stoppie, erbacce, sterpaglie e residui di potature**, dalle ore **05.00** alle ore **08.00**, **previa autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Locale di Santa Croce Camerina;**

b) i soggetti titolari/conducenti di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto, con particolare riferimento al pomodoro, operanti nel territorio comunale, interessati dall'emergenza causata dai insetti fitofagi, che hanno creato e creano notevoli ripercussioni nel mondo agricolo che potrebbero estendersi all'intera economia del territorio, con effetti rilevanti anche sull'occupazione, potranno effettuare, **previa autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura Servizio 4 – Servizio Fitosanitario Regionale, l'abbruciamento dei residui vegetali infetti, derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale. **La sopra citata autorizzazione in deroga, dovrà indicare il quantitativo totale dei residui vegetali infetti, nonché il limite massimo giornaliero da smaltire tramite l'abbruciamento, al fine di evitare l'immissione nell'atmosfera di una rilevante quantità di fumi atta a compromettere la salute pubblica e l'ambiente;****

- Le predette operazioni dovranno essere sospese nel caso di mutamento delle condizioni meteorologiche, in particolare per un rialzo significativo delle temperature e/o per condizioni di vento sopravvenute;
- l'area circostante al sito prescelto per le operazioni di incenerimento dovrà essere preventivamente ripulita dalle sterpaglie, foglie, erba secca e altro materiale infiammabile, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 20;
- il fuoco dovrà essere sorvegliato fino al suo totale spegnimento e le operazioni dovranno essere seguite con l'impiego di un congruo numero di personale idoneo e fornito di apposite attrezzature, nonché di almeno un punto di prelievo acqua, al fine di potere intervenire tempestivamente nel caso si verificassero pericoli di incendio;
- ***nel caso in cui i titolari/conducenti di aziende agricole procederanno all'abbruciamento degli scarti di tessuto vegetale, di cui alla superiore lettera b), in assenza della preventiva autorizzazione in deroga o senza rispettare le prescrizioni in essa contenute, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. per smaltimento di rifiuti non autorizzato e sarà data notizia alla competente Autorità Giudiziaria;***
- il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

AVVERTE

A. Qualora gli organi di polizia accertino, nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;

B. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni della presente ordinanza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie in misura non inferiore ad €. 200,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. L.vo n 267/200 e ss.mm. ii., come integrato con delibera di G.M. n. 167/2010.

In nessun caso e per qualsivoglia motivo è consentita l'accensione di fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco, neanche per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Ove ne ricorrano le circostanze, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D. L.vo n. 152/06 (in particolare art. 256), come modificato ed integrato e sarà data notizia di reato alla competente A.G..

INFORMA

che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato o al Presidente della Regione ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- Corpo Forestale al numero: 1515
- Vigili del Fuoco al numero: 115
- Polizia Locale ai numeri: 0932/ 821533 – 366 6784099.

Il Comando di P.L. è tenuto a coordinare le operazioni di cui alla presente Ordinanza in collaborazione con i tecnici dell'U.T.C. e l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

La presente Ordinanza che abroga le precedenti emanate in materia, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici e trasmessa:

- Alla Prefettura di Ragusa – pec: protocollo.prefrg@pec.interno.it
- Alla Questura di Ragusa – pec: dipps170.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Al Comando Stazione Carabinieri di S. Croce Camerina – pec: trg30556@pec.carabinieri.it
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza – pec: rg0500000p@pec.gdf.it
- Alla Polizia Provinciale di Ragusa – pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it
- All' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa – pec: irfg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa – pec: com.ragusa@cert.vigilfuoco.it
- All'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dip. dell'Agricoltura Servizio 4 - Servizio Fitosanitario Reg.le - Unità periferica di Ragusa – pec: fitosanitario.rg@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
- Al Dirigente dell'U.T.C. - SEDE
- Al Responsabile del Gruppo comunale della Protezione Civile - SEDE
- Al Comandante della Polizia Locale - SEDE

Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

Arch. Giuseppe Dimartino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

